

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area comprendente il borgo di Cecciola, nel comune di Ramiseto (provincia di Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del torrente Liocca nel fiume Enza, in senso antiorario: il torrente Liocca fino alle pendici sud occidentali del monte Lungo, poi un segmento retto fino alla cima del monte (punto quotato 1095), poi un segmento retto fino alla cima del monte (punto quotato 1095), poi un segmento retto di minima distanza dalla cima medesima, al torrente Enza, poi il medesimo fino alla confluenza del torrente Liocca.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Ramiseto e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5587)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Paullo e del rio Fiumicello, ricadenti nei comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona di Paullo e del rio Fiumicello, ricadente nei comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo (provincia di Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché è un comparto paesistico particolarmente omogeneo, caratterizzato dall'affioramento di spesse formazioni arenacee altamente cementate, presenti nel sottosuolo ma raramente affioranti nel territorio circostante che è prevalentemente ricoperto da coltri argillose intensamente coltivate.

L'elevata resistenza delle arenarie ha dato luogo ad una singolare morfologia del terreno, con forme di erosione mammellonare strapiombanti su pareti alte decine di metri, luogo ideale di nidificazione e stazionamento di numerose specie di uccelli rapaci.

I versanti meno acclivi sono invece ricoperti da un denso bosco, a tratti ad alto fusto, con abbondante presenza di specie vegetali protette dalla legge regionale n. 2/1977.

In particolare il fosso della Buraghina, disposto da nord a sud, ed affluente di destra di rio Fiumicello, è caratterizzato da una vegetazione lussureggiante quasi «inghiottita» dalla profonda incisione scavata dalle acque meteoriche.

La suggestiva bellezza dei luoghi è accentuata dall'esistenza di importanti episodi storico-architettonici di sommità, quali la Pieve Romanica di S. Bartolomeo ed il Castello di Paullo; quest'ultimo fabbricato, di impianto risalente al secolo XI, occupa la parte superiore di una grande guglia isolata che si innalza quasi al centro del bacino del rio Fiumicello, dominandone idealmente l'intero ambito geografico.

La presenza congiunta delle guglie di erosione, delle ripide pareti verticali, del denso mantello boschivo e delle vetuste presenze architettoniche dà luogo ad una spettacolare configurazione paesaggistica, che si può pienamente cogliere e godere dalle rotabili asfaltate che ne percorrono il perimetro.

In particolare da alcuni punti di vista privilegiati, quali appunto la Pieve e il Castello di Paullo, si contemplan panorami di rara bellezza, prevalentemente incontaminati, in cui l'attività umana recente è stata molto sporadica e occasionale.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del rio Fiumicello nel torrente Crostolo, in località La Vecchia, e in senso orario: torrente Crostolo fino ad intersecare la strada statale 63 in località Bettola, poi la strada statale 63 fino al km 92, poi la strada che lambisce La Ripa e la Pieve di Paullo, passa per Costa Ferrata-Sordiglio-Banzola-Il Poggio-Paderna fino all'innesto nella strada statale 63 poi il torrente Crostolo fino alla confluenza del rio Fiumicello.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che: l'integrità paesistico-ambientale della zona sopraccitata è minacciata dalle previsioni del Piano delle attività estrattive adottato dalla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, che consente escavazioni all'interno dell'area in oggetto, in prossimità del Castello di Paullo, con il conseguente rischio di distruzione della vegetazione e del substrato litologico ed irreversibile alterazione degli aspetti paesaggistici;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Paullo e del rio Fiumicello, ricadente nei comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/19939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di Paullo e del rio Fiumicello, ricadente nei comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo (provincia di Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del rio Fiumicello nel torrente Crostolo, in località La Vecchia, e in senso orario: torrente Crostolo fino ad intersecare la strada statale 63 in località Bettola, poi la strada statale 63 fino al km 92, poi la strada che lambisce la Ripa e la Pieve di Paullo, passa per Costa Ferrata-Sordiglio-Banzola-Il Poggio-Paderna fino all'innesto nella strada statale 63 poi il torrente Crostolo fino alla confluenza del rio Fiumicello.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5588)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bacino del rio Rocca, nel comune di Castellarano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona del bacino del rio Rocca, ricadente nel comune di Castellarano (provincia di Reggio Emilia), riveste notevole interesse paesaggistico perché l'ambito territoriale costituente il bacino imbrifero del rio Rocca, affluente di sinistra del Secchia, presenta caratteri geomorfologici singolarmente peculiari ed omogenei; è infatti costituito da una fitta rete di profondi fossi e di piccole valli originati dall'erosione di arenarie, debolmente cementate (denominate « molasse »), ad opera delle acque meteoriche.

In particolare l'azione idrogeologica ha modellato il terreno secondo spettacolari conformazioni paesaggistiche, dando luogo a grandi guglie piramidi naturali. Nelle zone più interne e nascoste del bacino, l'azione erosiva ha scavato veri e propri « canyons », costruendo un paesaggio del tutto inconsueto per l'Appennino Reggiano.

Gli estesi affioramenti argillosi, ad est della formazione di « molasse », hanno dato luogo ad imponenti calanchi che costituiscono un'altra singolarità paesaggistica di rara bellezza ed unica, per estensione, nell'intero territorio provinciale.

Risalendo la stretta valle del rio Rocca, con partenza da Veggia in direzione ovest, si assiste al succedersi di ambienti fortemente contrastanti, quantunque entrambi molto suggestivi: la vegetazione cambia infatti bruscamente; da quella rada e poco appariscente, ti-